

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD INTERVENTI SOCIOSANITARI DI PSICODIAGNOSI E DI TRATTAMENTO PSICOLOGICO A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO PENALE PER UN PERIODO DI 12 MESI.

Codice Identificativo Gara: 7070670577

S.C. ACQUISTI E SERVIZI ECONOMICI



Premessa

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto definisce le modalità di affidamento del servizio per interventi sociosanitari di psicodiagnosi e di trattamento psicologico connessi alla tutela dei minori interessati da provvedimento penale.

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto dell'appalto l'erogazione di interventi e prese in carico dei minori soggetti a provvedimento penale in carico al Centro per la Giustizia Minorile attraverso colloqui con il minore e la famiglia, la somministrazione di test psicodiagnostici, il coordinamento organizzativo e la consulenza clinico – scientifica (supervisione clinica) delle prestazioni erogate.

Le prestazioni di seguito descritte devono essere svolte presso le sedi dei servizi della giustizia minorile di Milano per garantire una completa ed appropriata valutazione dei comportamenti e delle caratteristiche psicologiche e relazionali dei minori autori di reati al fine di una loro comprensione nell'ambito del percorso evolutivo e la formulazione, in collaborazione con i servizi socio-educativi del sistema giudiziario, di indicazioni progettuali d'intervento.

Il servizio descritto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) deve comprendere l'erogazione di attività da parte di **psicologi che abbiano maturato esperienza di almeno un anno, con formazione specifica negli interventi oggetto dell'appalto o con specializzazioni di livello universitario in area penale minorile e rivolti ad utenza indicata in Premessa.**

L'aggiudicatario deve assicurare :

- la presenza di psicologi, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, nel numero che si renda necessario per l'erogazione di **n. 3.000** prestazioni (numero massimo riferito al periodo contrattuale di 12 mesi) tra quelle previste dalla DGR 6131/2017, che si allega al presente CSA.

Il numero massimo di prestazioni necessarie, oggetto del presente CSA, è quantificato sulla base del Report di attività svolte nell'anno solare 2016.

- la messa a disposizione di un referente per le azioni di coordinamento e direzione delle attività;

Le figure professionali sono responsabili dell'erogazione delle prestazioni/interventi come qui di seguito riportate:

- a. **Per i minori accolti in Centro Pronta Accoglienza (CPA)**, si distinguono tre tipi di attività:
 1. fornire sostegno ai minori relativamente alla gestione delle dinamiche conseguenti alla commissione del reato ed all'arresto;
 2. preparare psicologicamente all'udienza di convalida facilitando un confronto adeguato con il Giudice;
 3. fornire elementi di conoscenza relativamente alla personalità del minore utili agli educatori, al giudice e agli operatori che successivamente si occuperanno di lui (quali servizi, comunità, territorio), anche attraverso la valutazione di eventuali interventi precedenti di servizi psico-socio-sanitari.



Si precisa che, in considerazione della limitata permanenza del minore presso il CPA (fino a 96 ore), la presenza dello psicologo, resa flessibile e adattata alle reali concrete esigenze del minore preso in carico, è volta ad effettuare **una o due prestazioni psicologiche tra quelle previste dalla DGR 6131/2017** con il minore e contribuire, in raccordo con l'educatore, all'osservazione delle dinamiche familiari.

Gli interventi assicurati sono finalizzati a identificare le aree di problematicità che necessitano di un intervento immediato o l'eventuale tempestiva attivazione di risorse professionali specialistiche. Lo psicologo, al termine delle attività, deve predisporre, anche in collaborazione con l'educatore, una relazione di valutazione finalizzata ad orientare la Magistratura nella scelta del dispositivo appropriato (ad es. prescrizioni, permanenza a casa, collocamento in comunità, collocamento in carcere).

b. **Le attività svolte presso l'Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM)** riguardano principalmente le seguenti azioni:

1. Effettuare la valutazione psicologica della personalità del minore, con particolare attenzione alla dimensione evolutiva, all'individuazione dei bisogni alla base della commissione del reato, alla funzionalità delle dinamiche e dei processi psicologici. La valutazione è effettuata in un'ottica interdisciplinare (in raccordo con assistenti sociali, educatori ed eventuali altri referenti) e con un forte orientamento progettuale;
2. Interventi di sostegno del minore (di supporto o, qualora necessario, di psicoterapia breve) e di integrazione con l'équipe durante l'intera durata della misura penale;
3. Interventi di valutazione e supporto della famiglia, in collaborazione con gli altri operatori, per un'analisi delle dinamiche delle relazioni familiari che possono essere alla base del comportamento del minore o contribuire al mantenimento delle problematiche del minore, perché il contesto di crescita riesca invece a rappresentare un sostegno di tipo pro-sociale per il minore durante il suo percorso penale.

L'attività da svolgersi si avvale della metodologia di lavoro di seguito descritta:

- organizzare i colloqui psicologici a cadenza settimanale o bisettimanale (psicoterapia) oppure a cadenza mensile;
- partecipare all'equipe di raccordo con gli operatori sociali e/o sanitari coinvolti al fine di condividere, con cadenza all'incirca bimestrale, i risultati conseguiti nell'ambito del percorso seguito dal minore;
- predisporre le relazioni di aggiornamento in concomitanza con le udienze di verifica effettuate con il giudice;
- predisporre la relazione di sintesi del percorso effettuato in vista dell'udienza di conclusione del progetto di messa alla prova, a seguito del lavoro dell'equipe che condivide, anche con il minore, il percorso e l'orientamento progettuale per l'udienza (ad esempio sostenere una chiusura con esito positivo, oppure proporre un rinvio);
- prevedere, al verificarsi di momenti di crisi o di passaggio relativi sia al progetto rieducativo sia al momento di crescita personale del minore, un tempestivo intensificarsi degli incontri con l'assistito (sia in forma individuale che nell'ambito del lavoro di équipe) finalizzati alla riformulazione del progetto in corso.



Gli psicologi devono condividere con gli assistenti sociali e gli altri operatori coinvolti relazioni periodiche di aggiornamento da presentare al Tribunale Minorile e devono partecipare alle riunioni di equipe, occasione che risulta metodologicamente imprescindibile per garantire l'integrazione tra i diversi operatori e le diverse tipologie di interventi.

Lo psicologo deve, altresì, rendersi disponibile, ove necessario, alla partecipazione a momenti non formali di raccordo con l'assistente sociale di riferimento.

Su segnalazione della stessa assistente sociale, della Magistratura o quando si intravede la rilevanza delle dinamiche familiari nella comprensione della situazione, devono essere effettuati in parallelo dei colloqui con i genitori (dallo stesso psicologo o da un collega).

L'intervento di supporto e di psicoterapia al minore, ed eventualmente alla famiglia, è integrato con gli obiettivi del percorso penale ed è in primo luogo finalizzato a sostenere il minore in funzione delle misure penali adottate ed è volto al raggiungimento degli obiettivi concordati.

Le prestazioni professionali devono essere erogate nelle modalità descritte nel presente CSA e secondo le indicazioni definite dal dirigente della struttura di ATS della Città Metropolitana di Milano responsabile dei procedimenti di presa in carico dei minori, che si avvarrà, per il loro raccordo e attuazione operativa, della consulenza clinico scientifica prevista dal presente CSA.

L'ente contraente dovrà utilizzare la modulistica, la carta intestata, la posta elettronica e tutto il materiale che l'ATS della Città Metropolitana di Milano riterrà opportuno impiegare per la trasmissione della documentazione e delle comunicazioni di servizio.

L'aggiudicatario si impegna a fornire i dati quantitativi/qualitativi delle attività svolte secondo le modalità reportistiche che verranno successivamente definite dalla struttura di ATS della Città Metropolitana di Milano responsabile dei procedimenti di presa in carico dei minori.

Articolo 2 – Durata e prezzo dell'appalto

Il contratto avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data della stipulazione del contratto (presumibilmente dal 01.06.2017 al 31.05.2018).

Nel caso in cui le attività di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto vengano, nel corso della durata contrattuale, trasferite ad altri soggetti giuridici (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) nell'ambito della riorganizzazione disposta dalla L.R. n. 23/2015, l'ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di cedere il presente contratto ad uno o più dei predetti soggetti per la durata residua.

Tale nuovo soggetto potrà anche decidere di non proseguire il contratto, con un preavviso di un mese, comunicato dall'ATS o dalla medesima ASST.

L'eventuale recesso non potrà comportare alcuna richiesta di rimborso per danni.

L'appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento della nuova procedura di gara e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

L'importo complessivo posto a base d'asta è pari a **€ 99.000,00 (IVA esclusa)**, corrispondente al valore massimo presunto cui può giungere il contratto, articolato in € 93.000,00 per la remunerazione di n. 3.000 prestazioni (numero massimo riferito al periodo contrattuale di 12 mesi) e in € 6.000,00 per la funzione di coordinamento/supervisione delle attività.



L'ATS di Milano si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, comprese quelle in diminuzione, ovvero in aumento, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'operatore economico in sede di offerta. Per quanto riguarda le diminuzioni, l'operatore economico non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti da ATS sulla corretta esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara. ATS Milano si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario o altra impresa altre prestazioni affini a quelle oggetto del presente CSA e di cui dovesse successivamente emergere l'esigenza, alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta di apposito preventivo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti.

È, altresì, facoltà della Stazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a fornire il servizio richiesto, ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, in proporzione del 20% del valore totale del servizio aggiudicato, senza che dal fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 3 – Invariabilità dei prezzi

Il prezzo complessivo in base al quale saranno pagate le prestazioni comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente CSA, che si intende accettato dall'operatore economico in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio e quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Articolo 4 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e salvo diverse indicazioni che verranno comunicate.

Articolo 5 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario

La ditta aggiudicataria deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

In particolare, l'aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

1. rispettare tutti gli obblighi di cui al presente CSA e a garantire l'adempimento di tutte le clausole nello stesso riportate;
2. assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. fornire i dati quantitativi/qualitativi delle attività svolte secondo le modalità reportistiche che verranno successivamente indicate dal Servizio Famiglia dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;



4. mettere a disposizione, per l'intera durata contrattuale e sotto la supervisione della Amministrazione Appaltante, **un soggetto professionalmente qualificato (referente)** con funzioni di coordinamento delle attività oggetto dell'appalto, responsabile della gestione e dell'organizzazione del servizio, reperibile telefonicamente, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì;
5. impiegare, per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, psicologi che abbiano maturato esperienza di almeno un anno, con formazione specifica negli interventi oggetto dell'appalto o con specializzazioni di livello universitario in area penale minorile e rivolti ad utenza indicata in Premessa;
6. fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei nominativi degli psicologi di cui intende avvalersi corredato dei rispettivi curricula dai quali risulti in modo chiaro, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 5;
7. garantire che gli psicologi addetti al servizio siano adeguati, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze della Amministrazione Appaltante, di assoluta fiducia e provata riservatezza e che assicurino le attività oggetto della presente gara nei tempi e modalità previsti anche in periodi di ferie e ponti infrasettimanali ;
8. assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della ATS o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio di cui al presente CSA;
9. assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy.
10. avvalersi di personale operante sotto la sua responsabilità esclusiva;
11. non utilizzare, in nessun caso, le prestazioni di volontari in maniera sostitutiva delle prestazioni degli operatori;
12. avvalersi di proprio personale regolarmente assunto, oppure di rapporti libero professionali, oppure di entrambe le tipologie, ferma, in ogni caso, la responsabilità dell'appaltatore;
13. retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
 - libero professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto libero professionale e ditta aggiudicataria), con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale;
14. sostituire/integrare, senza creare interruzioni nell'erogazione del servizio, le figure professionali dedicate al servizio, dandone tempestiva comunicazione al Servizio Famiglia dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, inviando contestualmente i curricula degli operatori. Il Servizio Famiglia si riserva di accertare la presenza dei requisiti professionali e di esperienza richiesti nel presente CSA anche in capo ai sostituti/personale integrativo;
15. rispettare gli orari concordati per l'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente CSA;
16. sostituire il personale che si dimostrasse inadempiente e/o non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni;



17. per tutto il periodo contrattuale, ad impiegare il medesimo personale ed attuare tutte le politiche di contrasto del "turn over" necessarie al fine di garantire la qualità del servizio e la continuità assistenziale agli utenti;
18. comunicare tutte le variazioni che dovessero aver luogo nel corso del servizio;
19. mettere a disposizione personale dotato di una buona capacità di relazione ed integrazione, nonché disponibile al lavoro in équipe con gli operatori sanitari, sociali e psicologici.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

L'Aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si impegna a comunicare all'appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa ATS ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'operatore economico dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.



Articolo 7 – Rapporti con la stazione Appaltante

L'operatore economico, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l'unico interlocutore della Amministrazione Appaltante per la gestione del servizio, cui lo stesso conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. In particolare, l'Amministrazione Appaltante invierà tutte le contestazioni di inadempienza in contraddittorio con il referente di cui al punto 4 del precedente art. 5 del presente CSA, le quali si intenderanno inoltrate direttamente all'operatore economico.

L'operatore economico dovrà:

- collaborare con il Servizio Famiglia dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, che seguirà lo sviluppo delle varie fasi dell'attività, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari e previsti dal presente CSA;
- produrre e trasmettere all'ATS della Città Metropolitana di Milano, al termine dell'appalto, una relazione descrittiva dell'andamento dell'attività e dei risultati raggiunti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nel Direttore del Dipartimento ASSI, dell'ATS della Città Metropolitana, mentre i rapporti operativi attinenti alle prestazioni erogate sono di competenza del Direttore della Struttura complessa di ATS responsabile del procedimento di presa in carico dei minori o suo delegato della medesima ATS.

Articolo 8 – Responsabilità

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E', altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere l'Amministrazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

FATTURAZIONE

Il servizio, reso nei modi prescritti dal presente CSA, sarà oggetto di fatturazione mensile da parte dell'operatore economico.

L'operatore economico invierà esclusivamente **fattura elettronica** riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.



Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale: Corso Italia, 19 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: **BMAGH7** – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l'ATS della Città Metropolitana di Milano **devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)**.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, d.l. 66/2014, l'ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato da ATS Milano;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

PAGAMENTI

Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall'Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.

Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.



Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'ATS.

L'operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi, per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D.Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'ATS dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'operatore economico.

Qualora il D.U.R.C. dell'operatore economico evidenzia irregolarità, l'ATS sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 10 – Garanzia definitiva

L'operatore economico aggiudicatario dovrà depositare garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Tale cauzione dovrà essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

L'importo della suddetta cauzione verrà comunicato all'aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- **quietanza** del versamento oppure **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza rilasciata da un intermediario finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, **in originale**, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 123/2004 (tipo 1.1. – schema 1.1.);
- **ricevuta** di versamento in contanti a favore di **ATS della Città Metropolitana di Milano** presso il tesoriere dell'ATS medesima alle seguenti coordinate bancarie:
Banca Intesa Sanpaolo: **FILIALE: cod. 01876 - via Verdi, 8 Milano**
NUMERO CONTO: **1000 / 46162**
COORDINATA IBAN: **IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162**

La cauzione dovrà riportare la seguente causale: **Cauzione definitiva per l'affidamento del servizio relativo ad interventi sociosanitari di psicodiagnosi e di trattamento psicologico a favore dei minori soggetti a provvedimento penale.**



La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per l'aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.

Articolo 11 – Responsabilità per infortuni e danni. Assicurazione

L'aggiudicatario garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, ivi incluso, nell'esecuzione del servizio di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti.

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'ATS e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà stipulare specifica polizza assicurativa R.C., con un massimale unico non inferiore a **€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro) per sinistro**, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'operatore economico potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e indicando il massimale per sinistro.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'ATS della Città Metropolitana di Milano, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Articolo 12 – Sicurezza sul lavoro

Le attività di cui al presente Capitolato sono riferibili a servizi effettuati presso luoghi esterni alla Amministrazione Appaltante e sono meramente intellettuali. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) non è dovuto.

L'operatore economico, nell'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.



A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver

provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'ATS procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Articolo 13 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell'appaltatore, fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Inadempienze e penali

Per la caratteristica del servizio l'attività oggetto del presente CSA non potrà essere sospesa.

Pertanto, l'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

Nei casi in cui l'aggiudicatario non esegua, anche parzialmente, il servizio così come previsto dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, l'Amministrazione Appaltante procederà, anche senza darne preventiva comunicazione, all'acquisizione diretta di quanto necessario, presso altro fornitore, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali.

In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Appaltante, previa contestazione scritta ed acquisizione delle eventuali giustificazioni dell'aggiudicatario, avrà facoltà di applicare le seguenti penali:



- mancata esecuzione delle attività e/o prestazioni previste all'art. 1 del presente CSA, quali il mancato rispetto delle tempistiche stabilite per l'esecuzione delle stesse e/o il mancato rispetto degli orari di lavoro concordati con l'ATS della Città Metropolitana di Milano:
€ 500,00 ad evento;
- mancata organizzazione dei colloqui psicologici a cadenza settimanale o bisettimanale (psicoterapia) oppure a cadenza mensile: € 500,00 ad evento;
- mancata partecipazione, con cadenza bimestrale, all'equipe di raccordo con gli operatori sociali e/o sanitari coinvolti per la condivisione dei risultati conseguiti nell'ambito del percorso seguito dal minore: € 500,00 ad evento;
- mancata predisposizione delle relazioni di aggiornamento in concomitanza con le udienze di verifica effettuate con il giudice: € 500,00 ad evento
- mancata predisposizione della relazione di sintesi del percorso effettuato in vista dell'udienza di conclusione del progetto di messa alla prova: € 500,00 ad evento;
- comportamento inappropriato del personale adibito al presente servizio, verificato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano: € 100,00 ad evento.

Le suddette penali verranno scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, richiedendo all'aggiudicatario **idonea nota di credito**, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.

Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, l'Amministrazione Appaltante si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

Quanto sopra, fatta salva ogni altra azione che l'Amministrazione Appaltante riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell'accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'ATS della Città Metropolitana di Milano può risolvere il contratto con l'operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D.Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.



L'Amministrazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[art. 80](#) del D.Lgs. 50/2016;
- quando il Direttore dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Capitolato, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente CSA;
- di gravi e reiterate inadempienze (per reiterate inadempienze si intendono episodi, preventivamente contestati, che abbiano portato alla comminazione di almeno 5 penalità, anche per fattispecie diverse);
- di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto della presente procedura;
- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- in cui i pagamenti all'appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati ad ATS.

Nei casi sopra previsti, l'aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.



Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l'ATS delibera di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria.

Articolo 16 - Ipotesi di recesso

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto **con semplice preavviso di 30 giorni**, con raccomandata A.R. o tramite posta pec, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta e alle quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente Capitolato, di rinunciare, nei seguenti casi:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998.

A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;

- b. **in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso della sanità lombarda facciano venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente CSA.**

Nel caso in cui le attività di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto vengano, nel corso della durata contrattuale, trasferite ad altri soggetti giuridici (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) nell'ambito della riorganizzazione disposta dalla L.R. n. 23/2015, l'ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di cedere il presente contratto ad uno o più dei predetti soggetti per la durata residua.

Tale nuovo soggetto potrà anche decidere di non proseguire il contratto, con un preavviso di un mese, comunicato dall'ATS o dalla medesima ASST.

L' eventuale recesso non potrà comportare alcuna richiesta di rimborso per danni.

- c. per un diverso assetto organizzativo della Amministrazione Appaltante, determinato da modifiche/novelle normative nazionali e/o regionali, che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto;
- d. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto il servizio di cui alla presente gara.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Appaltante, affinché tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e che non arrechi danno alcuno alla medesima Azienda.

Articolo 17 – Cause sopravvenute – Sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione Appaltante, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione Appaltante, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 gg. senza che il prestatore della fornitura possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.



La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione Appaltante almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Articolo 18 – Codice Etico aziendale – Piano Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali

L'Amministrazione informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Codice Etico, quale dichiarazione di valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità degli Enti, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Detto documento è reperibile sul sito internet aziendale www.ats-milano.it – Sezione Amministrazione Trasparente.

L'operatore economico, quale soggetto terzo, è tenuto, nei rapporti con l'Amministrazione, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione del contratto definito nel Codice Etico aziendale, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Amministrazione di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

L'Amministrazione informa, altresì, la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito web sopra citato.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30.01.2014 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

L'appaltante stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel **Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali**, adottato con DGR n. 1299 del 30.01.2014 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Art. 19 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'operatore economico non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ATS e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 20 – Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, l'operatore economico viene nominato "Responsabile esterno del trattamento", come previsto dall'articolo 29 del citato Decreto.



Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.

L'operatore economico, in quanto responsabile esterno, è tenuto:

- a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
- a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura/servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del suddetto Codice;
- ad informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'operatore economico è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'operatore economico, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare alle Amministrazioni i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

L'Amministrazione Appaltante informa l'operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è l'ATS della Città Metropolitana di Milano.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 21 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione e non prima di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.



Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione salvo il risarcimento del danno a carico dell'aggiudicatario.

In tal caso l'Amministrazione procederà, alternativamente, all'esperimento di una nuova procedura concorsuale o all'aggiudicazione a favore dell'impresa classificatasi successivamente nella graduatoria, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso il primo contraente.

In caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016.

È a carico dell'aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.

L'imposta di bollo deve essere assolta o mediante la produzione fisica di n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 ogni n. 4 pagine di contratto, ovvero mediante il pagamento dell'imposta di bollo virtuale con le modalità indicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Sono, inoltre, a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall'ATS della Città Metropolitana. L'IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell'Amministrazione.

Articolo 22 – Avvertenze generali e disposizioni finali

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016, alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D. Lgs. 50/2016, e alle norme del codice civile.

L'aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.

Articolo 23 – Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.